



1.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
2	DEFINIZIONI	2
3	CONDIZIONI ECONOMICHE	2
4	CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	2
5	IMPOSTE	3
6	SUBAPPALTO.....	3
7	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.....	3
8	RECESSO.....	4
9	RISOLUZIONE	4
10	PROPRIETÀ INTELLETTUALE	4
11	RISERVATEZZA.....	4
12	TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	4
13	VENDOR RATING.....	7
14	CODICE ETICO.....	7
15	GLOBAL PACT.....	8
16	LEGGE APPLICABILE.....	9
17	LICENZA D'USO	9
18	SERVIZI CLOUD	9
19	DIRITTI DI VERIFICA DI ENEL.....	9
20	SOSPENSIONE.....	9
21	OBBLIGHI GIUSLAVORISTICI DEL FORNITORE.....	10
	ALLEGATO 1 - Dichiarazione ex parte speciale D - "Reati contro la personalità individuale"	11
	ALLEGATI GDPR.....	13



1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente documento "Termini e Condizioni Generali per software, manutenzione e Servizi Cloud" (nel prosieguo altresì denominato "**Condizioni Generali**") disciplina il rapporto contrattuale tra le società appartenenti al Gruppo Enel e il Fornitore in relazione all'acquisizione di prodotti software, Servizi Cloud e Servizi di manutenzione/supporto riguardanti il prodotto software e i Servizi Cloud.

1.2 Il Contratto non potrà essere automaticamente rinnovato o tacitamente esteso.

2 DEFINIZIONI

2.1 Nel presente documento sono utilizzate, inter alia, le seguenti definizioni:

- **GRUPPO Enel E SOCIETÀ CONTROLLATE DA ENEL** (nel prosieguo "**Gruppo Enel**"):
 1. In aggiunta (i) alle società in cui Enel S.p.A. detiene la maggioranza dei voti esercitabili in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci; (ii) alle società in cui Enel S.p.A. detiene voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci, saranno considerate controllate anche:
 - a) Società italiane ed estere sulle quali Enel S.p.A. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola dell'atto costitutivo, di esercitare un'influenza dominante, laddove il diritto applicabile consenta tali contratti o clausole;
 - b) Società italiane ed estere in cui Enel S.p.A. da sola controlla, in base agli accordi con gli altri soci, voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci.
 2. Ai fini del paragrafo 1 saranno considerati i diritti detenuti dalle controllate o esercitati mediante trustee o incaricati, mentre non saranno considerati quelli detenuti per conto di terzi.

3 CONDIZIONI ECONOMICHE

3.1 Il prezzo del Contratto è il corrispettivo concordato per i prodotti e la prestazione di Servizi e prende in considerazione il valore totale. Include qualsiasi cosa sia necessaria ai fini dell'esatta esecuzione del Contratto e tutto ciò che deve essere fornito o eseguito dal Fornitore, tutti i costi e gli oneri necessari, ad eccezione dei Servizi e delle voci che sono stati espressamente esclusi e delle imposte previste dalla legislazione applicabile.

3.2 I prezzi saranno indicati dettagliatamente nel Contratto nella modalità prevista nello stesso.

3.3 Salvo diversamente specificato nel Contratto, i corrispettivi contrattuali sono fissi e non subiranno modifiche nel corso della durata del Contratto.

4 CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

4.1 Fatturazione

4.1.1 Enel ha aderito nel 2020 al nuovo regime fiscale opzionale del Gruppo Iva (articolo 70-ter del Dpr n. 633 del 1972).

Con tale regime viene istituito un unico ed autonomo soggetto passivo Iva con un'unica Partita Iva per tutte le Società aderenti. La costituzione del Gruppo IVA Enel ha effetto dal 1° Gennaio 2021. L'elenco delle Società Enel appartenenti al Gruppo Iva a cui è associata l'unica partita iva di gruppo è disponibile sul portale Web del Global Procurement di Enel al seguente link "<https://globalprocurement.enel.com/it/documenti/gruppo-iva>". L'adesione da parte delle società italiane Enel al Gruppo Iva Enel comporta la non applicazione del Regime Iva Split Payment dal 1 gennaio 2021. In aggiunta alla partita iva di Gruppo, unica per tutte le Società Enel aderenti, assume carattere obbligatorio l'indicazione in fattura del codice fiscale della Società Enel committente.

4.1.2 La trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente attraverso i sistemi elettronici di Enel (Portale Acquisti).

4.1.3 I fornitori residenti in Italia ed i fornitori non residenti operanti in Italia tramite una stabile organizzazione o altre tipologie che li identificano ai fini IVA, devono effettuare l'invio tramite un formato elettronico strutturato (xml).

4.1.4 I fornitori non residenti potranno inviare le fatture solo in formato TIFF/PDF utilizzando l'apposito canale attivo nel Portale WEB EDI.

4.1.5 Le fatture saranno valide ed Enel le accetterà unicamente se contenenti tutte le informazioni previste nel Contratto e nelle normative applicabili, e se le attività contrattuali in relazione ai Servizi sono state correttamente completate.

4.1.6 Le fatture senza il relativo numero di Contratto non saranno accettate e non saranno prese in considerazione per il calcolo della data di ricezione.

4.1.7 Anche se il Contratto prevede il pagamento delle fatture in valute diverse, ogni fattura può essere emessa in relazione ad una singola valuta.

4.1.8 Enel restituirà al Fornitore le fatture che:

- non contengono alcune informazioni o dati obbligatori richiesti dal Contratto e/o dalla legge;
- contengono voci non autorizzate da Enel;
- espongono importi espressi in una valuta diversa da quella definita nel Contratto.

4.1.9 Salvo diversamente previsto nel Contratto, tutte le fatture e, ove applicabile, la documentazione accompagnatoria saranno inviate all'indirizzo riportato nel Contratto.

4.1.10 Fatta salva la normativa vigente in materia di appalti pubblici, resta inteso che, in caso di subappalto, laddove Enel non abbia dichiarato che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, Enel sospenderà il pagamento in favore del Fornitore, qualora il Fornitore stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Fornitore al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4.1.11 La fatturazione può avvenire nelle seguenti modalità:

A. Utilizzando i sistemi elettronici di Enel (Portale Acquisti):

Prima dell'emissione di ogni fattura il Fornitore dovrà richiedere all'Unità Enel che gestisce il Contratto il benessere alla

fatturazione. Tale benessere verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Enel, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali.

Il Fornitore, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel Contratto, e dopo aver ottenuto da Enel la necessaria autorizzazione per la fatturazione (le fatture devono includere dati riguardanti le quantità fornite e/o i Servizi prestati corrispondenti agli importi indicati nella stessa), emetterà le rispettive fatture.

Dopo aver ricevuto da Enel l'autorizzazione per la fatturazione e in conformità con gli accordi contrattuali, il Fornitore invierà le fatture con i dati obbligatori richiesti dalle leggi applicabili, utilizzando Sistemi Elettronici (ad es. EDI) che garantiscano l'autenticità e l'integrità delle informazioni in esse contenute.

In conformità con la legge sulla fatturazione elettronica, il Fornitore può inviare a Enel fatture create in formato elettronico. Questo metodo garantisce l'integrità dei dati e l'attribuzione univoca del documento all'emittente.

Prima dell'emissione di ogni fattura il Fornitore dovrà richiedere all'Unità Enel che gestisce il Contratto il benessere alla fatturazione. Tale benessere verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Enel, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali.

B. Senza l'utilizzo di sistemi elettronici:

Prima dell'emissione di ogni fattura il Fornitore dovrà richiedere all'Unità Enel che gestisce il Contratto il benessere alla fatturazione. Tale benessere verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Enel, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali.

Qualora non siano disponibili sistemi elettronici e/o la legislazione applicabile non consenta l'invio in forma elettronica e la fatturazione elettronica, il Fornitore, in conformità con i termini e le condizioni previsti nel Contratto, dopo aver ottenuto da Enel la necessaria autorizzazione per la fatturazione (le fatture devono includere dati riguardanti le quantità fornite e/o i Servizi prestati corrispondenti agli importi indicati nella stessa) emetterà la rispettiva fattura e ne invierà l'originale agli indirizzi di fatturazione riportati nel Contratto.

4.2 Condizioni di pagamento

4.2.1 Tutti i pagamenti devono essere corrisposti da Enel mediante bonifico bancario, nelle modalità ed entro i termini specificati nel Contratto.

4.2.2 A tal fine, il Fornitore si impegna a comunicare le coordinate bancarie complete a Enel.

4.2.3 Il Fornitore è tenuto a riferire tempestivamente a Enel qualsiasi variazione dei propri dati di natura fiscale e anagrafica (ad esempio: partita IVA, indirizzo, denominazione/ragione sociale, ecc.) o variazioni di proprietà.

4.2.4 La mancata comunicazione delle suddette informazioni può comportare la sospensione del pagamento delle fatture contenenti dati non aggiornati.

5 IMPOSTE

5.1 Dal pagamento corrisposto ai Fornitori per l'esecuzione delle attività contrattuali, Enel tratterà gli importi previsti dalla legislazione in materia tributaria e contributiva (con effetto fiscale) applicabile nel paese di residenza del Fornitore e/o ai sensi di qualsiasi altra legge applicabile al Contratto.

5.2 Le Parti si impegnano reciprocamente ad adempiere a tutte le obbligazioni, a gestire tutte le pratiche amministrative e a consegnare tutti i documenti necessari per il corretto versamento delle imposte, ivi comprese le trattenute e gli altri obblighi di legge applicabili al Fornitore, nel rispetto delle procedure previste per legge.

5.3 Analogamente, le Parti si impegnano a collaborare allo scopo di ottenere esenzioni o altri benefici d'imposta applicabili al Contratto. Qualora, per mancata diligenza o qualsiasi altra causa attribuibile al Fornitore, Enel perda il diritto ad una agevolazione fiscale, Enel avrà facoltà di dedurre l'importo dell'agevolazione fiscale della quale non ha potuto usufruire dall'importo dovuto al Fornitore.

5.4 Qualora tra il Paese di residenza del Fornitore e il Paese di residenza delle Società del Gruppo Enel esista una convenzione per evitare la doppia imposizione, e il Fornitore invochi l'applicazione delle disposizioni di tale convenzione, questi dovrà fornire a Enel il proprio certificato di residenza (o qualsiasi altra dichiarazione/certificazione necessaria per l'applicazione di convenzioni contro la doppia imposizione) che ne attesti la residenza fiscale ai fini delle disposizioni della relativa convenzione; ai fini della classificazione del tipo di reddito ai sensi della convenzione contro la doppia imposizione, il Fornitore dovrà tenere conto dell'interpretazione operata nel Paese in cui hanno sede le società del Gruppo Enel. Tale certificazione, in linea di principio, è valida per un anno, salvo qualora la Legislazione del Paese in cui hanno sede le Società del Gruppo Enel preveda un periodo più breve. In ogni caso, alla scadenza della validità di ogni certificato, il Fornitore dovrà presentare un altro certificato valido.

5.5 Tutte le imposte, i dazi e gli oneri fiscali relativi all'oggetto del contratto devono essere corrisposti dal Fornitore, ad eccezione di quelli che Enel è tenuta a versare per legge.

5.6 Qualora Enel sia tenuta ad operare trattenute dai pagamenti dovuti al Fornitore, e su richiesta di quest'ultimo, dovrà essere redatto un prospetto delle deduzioni che dimostri gli importi corrisposti e gli importi trattenuti.

6 SUBAPPALTO

6.1 Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legislazione applicabile e/o di quanto stabilito nel Contratto, previa verifica ed autorizzazione da parte di Enel.

7 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

7.1 Nulla nel testo del Contratto deve escludere o limitare in alcun modo la responsabilità:

- in caso di condotta colposa o dolosa;
- in relazione a sanzioni e penali derivanti dalla richiesta di risarcimento del Soggetto Interessato scaturita da una violazione da parte del Fornitore della legislazione in materia di protezione dei dati personali applicabile al Fornitore in qualità di Responsabile del trattamento.
- Inadempimenti in materia di confidenzialità;

- Inadempimenti in materia di proprietà industriale e/o intellettuale.

8 RECESSO

8.1 Al Fornitore è fatto divieto di recedere anticipatamente dal Contratto, salvo che sia diversamente stabilito nel Contratto, secondo la disciplina ivi stabilita. Pertanto, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi previsione in senso contrario riportata in qualsiasi documento del Fornitore, ivi comprese le Condizioni Generali di Contratto, non trova applicazione, a meno che non sia accettata espressamente per iscritto da Enel.

9 RISOLUZIONE

9.1 Enel potrà risolvere il Contratto nei casi previsti dalla legge e/o in tutti i casi previsti nel Contratto stesso e/o, quando vi sia una causa che impedisca o comprometta in maniera rilevante la corretta esecuzione della prestazione oggetto del Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, Enel potrà risolvere il contratto in caso di:

- azioni, omissioni, comportamenti, situazioni del Fornitore che possano generare un rischio reputazionale per Enel e siano tali da ridurre la fiducia di Enel riguardo l'onorabilità, l'integrità del Fornitore e la sua affidabilità nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

9.2 Nelle ipotesi di cui sopra, Enel potrà assegnare al Fornitore un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni; decorso inutilmente tale termine, Enel potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il suo diritto alla riscossione delle relative penali e la sua facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali danni, nonché di sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore.

10 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

10.1 Il Fornitore garantisce ad Enel che l'uso del Software e dei Servizi non viola alcun diritto di proprietà intellettuale di terze parti. Il Fornitore, a proprie spese, difenderà Enel da qualsiasi pretesa direttamente connessa al Contratto, sia giudiziale che stragiudiziale, e indennizzerà Enel da e contro eventuali danni, risarcimenti, responsabilità, costi e spese (incluse, a titolo esemplificativo, le ragionevoli spese legali) (di seguito "Rivendicazione") derivanti dall'uso del Software e dei Servizi (nella forma consegnata a Enel dal Fornitore) in violazione di diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi terza parte, a condizione che Enel:

- dia pronta comunicazione della Rivendicazione al Fornitore;
- assegni il controllo esclusivo della difesa e dell'eventuale transazione al Fornitore (salvo che (i) sarà richiesta la preventiva approvazione scritta di Enel per qualsiasi accordo che possa ragionevolmente prevedere un obbligo imperativo o una responsabilità per Enel, e (ii) il Fornitore coinvolgerà Enel nella difesa); e
- collabori ragionevolmente con il Fornitore e, su richiesta e spese del Fornitore stesso, fornisca assistenza nella difesa o nella transazione della Rivendicazione.

11 RISERVATEZZA

11.1 Tutti gli elementi e le informazioni messi a disposizione dalle Parti (oralmente, per iscritto, in formato elettronico o in qualsiasi altro modo) ai fini dell'adempimento del contratto e/o durante la sua esecuzione, nonché tutti i documenti, le informazioni, le conoscenze specifiche (a prescindere dalla modalità in cui sono raccolti, ottenuti o sviluppati in relazione al contratto) possono essere utilizzati unicamente ai fini dell'esecuzione del Contratto stesso e hanno natura riservata.

11.2 Ne è vietata la pubblicazione o diffusione senza il previo consenso scritto esplicito dell'altra Parte, ad eccezione dei casi in cui la Parte divulgante sia legalmente tenuta a farlo, se richiesto da un'autorità pubblica o qualora il rifiuto di farlo sia illegale.

11.3 Le Parti devono garantire che nessuna informazione riservata sia divulgata durante l'esecuzione del contratto e per un periodo di cinque (5) anni in seguito alla sua scadenza, salvo laddove essa non sia necessaria per l'esecuzione del Contratto o se richiesto a norma di legge o da un'autorità pubblica.

11.4 In ogni caso di violazione degli obblighi di riservatezza, ciascuna delle Parti può decidere di risolvere il Contratto, oltre alla facoltà di proporre un'azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni.

12 TUTELA DEI DATI PERSONALI

12.1 Informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti ai fini del Contratto

12.1.1 Ai fini del Contratto per le definizioni inerenti i dati personali si deve fare esplicito riferimento al Regolamento Ue 2016/679 (di seguito "GDPR"), ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione del Regolamento stesso.

12.1.2 I dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito della procedura di affidamento del Contratto e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali, inoltre, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

12.1.3 Al riguardo si precisa che:

- Il Titolare del trattamento dei dati in questione è la Società del Gruppo Enel Committente¹ in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito Enel);
- L'interessato è la persona fisica i cui dati personali sono trattati ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del Contratto (di seguito "Interessato");

¹ Società del Gruppo Enel che stipula il contratto o la società in nome e per conto della quale questo è stipulato

- I dati personali trattati potranno essere trasmessi a terzi, ovvero sia alle società soggette a direzione e coordinamento di Enel S.p.A. o a quest'ultima collegate, sia ad altri soggetti. I suddetti terzi destinatari potranno essere nominati Responsabili del trattamento;
- L'Interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-21 del GDPR (diritto di accedere ai propri dati, richiedere la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano oppure può opporsi al loro trattamento), ove applicabili, contattando il Titolare del trattamento;
- L'Interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma; Tel. (+39) 06.696771, email: garante@gpdp.it;
- Il Titolare del trattamento ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR, i cui dati di contatto sono reperibili sul sito web del Titolare stesso.

12.2 **Nomina del Fornitore a Responsabile del trattamento dei dati personali**

12.2.1 Nei casi in cui il Fornitore debba trattare dati personali per conto di Enel, con la sottoscrizione del Contratto e per tutta la sua durata, la Società del Gruppo Enel Committente², in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR.

12.2.2 Nel caso in cui il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)/Consorzio ordinario o un Consorzio stabile, le imprese componenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario o il Consorzio stabile e le imprese esecutrici sono nominati responsabili del trattamento.

12.2.3 Il Fornitore si impegna ad effettuare i trattamenti dei dati personali nel rispetto degli obblighi imposti dal GDPR e delle istruzioni impartite di seguito da Enel che vigilerà sulla puntuale osservanza delle suddette istruzioni.

12.2.4 Resta espressamente inteso che Enel avrà diritto di risolvere unilateralmente il Contratto qualora il Fornitore risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo.

12.3 **Obblighi e istruzioni**

12.3.1 Premesso che il Fornitore, in relazione all'esperienza, capacità ed affidabilità dichiarate, ha fornito idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati e di essersi adeguato al GDPR, i suoi compiti e responsabilità sono definiti come segue:

- a) Dovrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata di Enel dove si specificheranno il tipo di dati trattati e le categorie di interessati (Allegato GDPR 1);
- b) Dovrà nominare le Persone Autorizzate al trattamento dei dati personali ("Persone Autorizzate") per il compimento di qualsiasi operazione, anche di mera consultazione, relativa al trattamento dei dati personali inseriti in archivi informatici o cartacei detenuti dal Enel;
- c) Dovrà garantire che le Persone Autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate a osservare le prescrizioni di legge, nonché ogni indicazione di Enel e a mantenere riservate informazioni e dati personali appresi in conseguenza, o anche solo in occasione dell'esecuzione del Contratto, salvo espressa autorizzazione di Enel e fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge. Enel si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore l'elenco delle Persone Autorizzate al trattamento al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal GDPR o da altre prescrizioni di legge o per motivi di sicurezza nazionale o interesse pubblico;
- d) Dovrà adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, nonché ogni altra misura preventiva dettata dall'esperienza idonee ad evitare trattamenti dei dati non consentiti o non conformi alle finalità per le quali i dati sono trattati; dovrà inoltre fornire idonea collaborazione nella attuazione di dette misure, nella notifica e comunicazione dell'eventuale violazione dei dati personali e nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita accidentale dei dati stessi;
- e) Dietro espressa richiesta di Enel dovrà fornire l'elenco dei paesi e dei data center nei quali sono trattati i dati personali per conto di Enel;
- f) Potrà trasferire i dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione Europea solo nei casi previsti e alle condizioni stabilite dal GDPR, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o la legge nazionale cui il Fornitore è soggetto. In tal caso, il Fornitore si impegna ad informare prontamente Enel circa tale obbligo giuridico, salvo il divieto di divulgazione di tale informazione per rilevanti motivi di sicurezza nazionale o interesse pubblico;
- g) Tenuto conto della natura del trattamento, si obbliga ad assistere Enel con proprie misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo di Enel di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- h) Dovrà assistere Enel nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli dal 32 al 36 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- i) Dovrà, su richiesta di Enel, cancellare e/o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei Servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati, dandone prova ad Enel;
- j) Ove nominato un Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del GDPR dovrà essere comunicato a Enel;

² Società del Gruppo Enel che stipula il contratto o la società in nome e per conto della quale questo è stipulato

- k) Dovrà mettere a disposizione di Enel tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del GDPR contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate da Enel o da un altro soggetto da questi incaricato;
- l) In caso di violazione di dati personali o presunta tale dovrà comunicarlo tempestivamente a Enel senza ingiustificato ritardo;
- m) Dovrà cooperare con Enel mettendo a disposizione gratuitamente tutte le informazioni necessarie al fine di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR, ivi incluse le proprie certificazioni vigenti;
- n) Fatto salvo quanto previsto dall'art.30, comma 5 GDPR, dovrà tenere un Registro delle attività di trattamento svolte per conto di Enel ai sensi dell'art. 30 del GDPR.

12.3.2 È fatto divieto al Fornitore trattare dati personali per finalità ulteriori rispetto all'esecuzione del Contratto.

12.3.3 In particolare, laddove non sia necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto, è fatto divieto al Fornitore effettuare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, estrazioni massive di dati personali, anche mediante l'eventuale utilizzo di "RPA – Robotic Process Automation" (o "automi"), a meno che non siano preventivamente autorizzati dal Committente.

12.4 **Risarcimento e Responsabilità**

12.4.1 Ai sensi dell'art. 82 del GDPR il Fornitore risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del Contratto o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni di Enel.

12.4.2 Il Fornitore risponderà altresì in prima persona, nei confronti di Enel e degli interessati, nel caso in cui un Sub-Responsabile da lui incaricato ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali.

12.4.3 In caso di danni ulteriori subiti da Enel in conseguenza del comportamento del Fornitore o di uno dei suoi Sub-Responsabili, Enel si riserva il diritto di chiedere un ulteriore risarcimento pari al 300% del valore del Contratto.

12.4.4 Enel o il Fornitore sono esonerati dalla responsabilità, se dimostrano che l'evento dannoso non è in alcun modo loro imputabile.

12.5 **Durata**

12.5.1 La predetta nomina a Responsabile del trattamento, sarà revocata automaticamente al Fornitore alla scadenza del rapporto contrattuale o al momento della risoluzione per qualsiasi causa dello stesso, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al precedente articolo 12.3 riguardo ai trattamenti ancora in corso anche per l'adempimento di prescrizioni contrattuali.

12.6 **Sub-responsabile**

12.6.1 Qualora, per specifiche attività di trattamento, il Fornitore intenda avvalersi per l'esecuzione del Contratto di soggetti esterni alla sua organizzazione, questi dovranno essere nominati sub-responsabili ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del GDPR (di seguito Sub-responsabili o Sub-responsabile). I Sub-responsabili dovranno attenersi agli stessi obblighi che il Contratto impone al Responsabile. In particolare, nel rispetto di quanto previsto alle lettere b) e c) del paragrafo 12.3 "Obblighi e istruzioni", ciascun Sub-responsabile provvederà a nominare, a sua volta, le eventuali risorse impiegate nei trattamenti quali "Persone Autorizzate" al trattamento dei dati personali.

12.6.2 All'atto della sottoscrizione del Contratto s'intendono autorizzati i Sub-responsabili indicati in un apposito Allegato (Allegato GDPR 2).

12.6.3 Nel caso in cui il Fornitore, per comprovati e ragionevoli motivi, intenda sub affidare prestazioni ad altri Subresponsabili, diversi da quelli di cui all'elenco nominativo di cui all' Allegato GDPR 2, dovrà chiedere prima dell'affidamento del predetto incarico un'autorizzazione ad Enel. Quest'ultima si riserva di dare un'autorizzazione generale valida per tutta la vigenza del Contratto oppure specifica in funzione della natura dei Servizi e degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR.

12.6.4 Il Fornitore dichiara che i Sub-responsabili tratteranno i dati personali in Paesi facenti parte dell'Unione Europea o in Paesi che garantiscano un'adeguata tutela dei dati personali ai sensi del GDPR. Il Fornitore si obbliga ad indicare il luogo (regione e città) in cui sono ubicati i propri Data Center nei quali saranno trattati i dati personali da parte dei Sub-responsabili.

12.6.5 In caso di Sub-responsabili che trattino dati negli Stati Uniti, qualora soggetti alla normativa statunitense, il Fornitore ha l'obbligo di garantire la vigenza delle certificazioni Privacy Shield o di altra certificazione richiesta dalle Decisioni di Adeguatezza della normativa USA da parte della Commissione Europea.

12.6.6 Nel caso in cui un Sub-responsabile faccia parte del gruppo multinazionale del Fornitore, e questo abbia adottato le norme vincolanti di impresa ai sensi dell'art. 47 del GDPR, queste costituiscono garanzia adeguate nei confronti esclusivamente di tale Sub-responsabile.

12.6.7 Qualora i Sub-responsabili intendano trattare i dati personali in Paesi considerati non adeguati ai sensi del GDPR, il Fornitore si impegna a far sottoscrivere al Sub-responsabile le clausole contrattuali standard definite dalla decisione della Commissione Europea in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto. A tal fine Enel conferisce al Fornitore, quale Responsabile stabilito nell'Unione Europea, apposito mandato con rappresentanza affinché provveda alla sottoscrizione delle suddette clausole contrattuali standard.

12.7 **Amministratori di sistema**

12.7.1 Poiché il personale del Fornitore e/o dei suoi Sub-responsabili, qualora autorizzati potrebbero svolgere funzioni riconducibili alla qualifica di "amministratori di sistema" secondo la normativa vigente, il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione, su richiesta di Enel, l'elenco dei propri collaboratori e/o dei collaboratori dei Sub-responsabili, autorizzati e nominati "amministratori di sistema", nonché di tutti coloro che possano potenzialmente intervenire sui dati personali di titolarità di Enel.

12.7.2 Il Fornitore si impegna inoltre a mantenere un registro dei log di accesso, disconnessione e tentativi di accesso dei propri collaboratori e/o dei collaboratori dei Sub-responsabili, qualora autorizzati, che siano stati nominati "amministratori di sistema" e che in tale loro qualità abbiano la potenziale possibilità di intervenire sui dati personali la cui titolarità è di Enel per un tempo di sei mesi, con impegno di comunicarli ad Enel su semplice richiesta scritta di quest'ultima.

13 VENDOR RATING

13.1 Enel ha ideato un sistema di rating dei vendor volto a valutare e monitorare costantemente le performance dei suoi fornitori.

13.2 Il sistema di Vendor Rating può essere applicato a tutte le società che lavorano con Enel.

13.3 Se Enel decide di valutare un fornitore, la valutazione può essere basata su indicatori che esprimono il livello di qualità offerta, il rispetto dei tempi di risposta, la conformità alla normativa vigente in materia di ambiente e sicurezza, il rispetto dei principi di responsabilità sociale. Da questi indicatori viene ricavato un indice sintetico di Vendor Rating (c.d. IVR).

13.4 Enel può valutare le prestazioni del Fornitore dalla fase acquisti alla fase di esecuzione del Contratto, basando la sua valutazione su informazioni raccolte attraverso i tool digitali di Enel.

13.5 In caso di prestazioni insoddisfacenti, Enel potrà richiedere al Fornitore di presentare piani di recupero (di cui dovranno essere concordati i contenuti e le condizioni) o intraprendere azioni che ritenga idonee alle proprie esigenze. In caso di prestazioni eccellenti, Enel potrà valutare azioni di incentivazione.

14 CODICE ETICO**14.1 Generalità**

14.1.1 Il Gruppo Enel nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione, nella Policy sui Diritti Umani.

14.1.2 Il Fornitore nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce a principi equivalenti.

14.1.3 Il Fornitore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da Enel nel Codice Etico e dichiara di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, associazione e rappresentanza, lavoro forzato, sicurezza e tutela ambientale e condizioni igienico sanitarie, nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del Contratto. Resta inteso che trovano applicazione le convenzioni ILO o la normativa vigente nel Paese in cui le attività devono eseguirsi se più restrittive.

14.1.4 In tale ambito, Enel si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio volta a verificare il rispetto delle obbligazioni di cui sopra sia da parte del Fornitore sia dei suoi eventuali subappaltatori o soggetti dallo stesso incaricati dell'esecuzione del Contratto, e di risolvere immediatamente il Contratto in caso di accertate violazioni delle suddette obbligazioni.

14.1.5 Enel aderisce al Global Compact e, in conformità al Principio numero dieci, è impegnata a contrastare qualunque forma di corruzione. Pertanto, Enel proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. Il Fornitore dichiara di aver preso atto degli impegni assunti da Enel e si impegna a sua volta a non fare promesse, offerte o richieste di pagamento illecito nel corso dell'esecuzione del Contratto nell'interesse di Enel e/o a vantaggio dei suoi dipendenti.

14.1.6 In caso di violazione di uno di tali obblighi, Enel si riserva il diritto di risolvere il Contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti al Fornitore.

14.2 Codice Etico del Fornitore

14.2.1 In alternativa, nel caso in cui il Fornitore abbia un proprio Codice Etico e politiche proprie in materia di lotta alla corruzione e rispetto dei diritti umani, Enel può, a sua sola discrezione, riconoscere tali documenti purché, secondo quanto affermato dal Fornitore, essi si riferiscano a principi ritenuti simili a quelli sanciti nella stessa documentazione di Enel.

14.3 Conflitto d'interesse

14.3.1 Durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore s'impegna ad agire nell'esclusivo interesse di Enel, evitando situazioni che potrebbero causare un conflitto di interessi in relazione alle attività da eseguire.

14.3.2 Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di interessi - ferma restando la facoltà di Enel di risolvere il Contratto - il Fornitore si impegna a darne prontamente comunicazione scritta ad Enel e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest'ultima, che saranno dettate previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dal Fornitore.

14.4 Clausola aziendale di salute e sicurezza

14.4.1 In Enel la tutela della salute e della sicurezza e l'integrità psico-fisica delle persone non sono soltanto un obbligo legale ma una responsabilità morale verso i propri dipendenti e quelli degli appaltatori.

14.4.2 L'obiettivo che Enel vuole raggiungere è un ambiente di lavoro a "Zero Infortuni". In Enel nessun lavoro può essere svolto compromettendo la sicurezza. Per questo motivo, come stabilito nella Policy Stop Work, qualsiasi situazione a rischio o comportamento non sicuro dovrà comportare la sospensione dei lavori ed il ripristino delle condizioni di sicurezza.

14.4.3 Enel è fortemente e costantemente impegnata nel diffondere e consolidare la cultura della salute e della sicurezza, promuovendo una maggiore attenzione e consapevolezza dei rischi e incoraggiando l'adozione di comportamenti responsabili da parte di chi lavora con noi e per noi.

14.4.4 La Dichiarazione di impegno per la salute e sicurezza e la policy Stop Work sono consultabili al seguente indirizzo: <http://globalprocurement.enel.com/it-IT/documents/documentation/safety/>

14.4.5 Il Fornitore, nello svolgimento delle attività d'impresa, è tenuto ad adottare una condotta in linea con detti principi.

14.5 Dichiarazione ex parte speciale "D reati contro la personalità individuale"³

³ La dichiarazione è richiesta nei seguenti casi (1) conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale proveniente da Paesi extracomunitari; (2) conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

14.5.1 Il Fornitore, in tema di tutela dei diritti della personalità individuale, si impegna a sottoscrivere la relativa dichiarazione di cui all'Allegato 1 del presente documento.

14.6 Clausola risolutiva espressa per reati ex D.lgs. 231/01

14.6.1 Con riferimento ai precedenti paragrafi e ai principi ivi espressi e ai relativi obblighi assunti dal Fornitore contro la corruzione, qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che il Fornitore abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/2001, Enel sarà legittimata risolvere il Contratto.

14.7 Clausola di Onorabilità

14.7.1 Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore⁴ dichiara:

- di prendere atto degli impegni assunti dal Gruppo Enel, nel Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione (Piano TZC), nella Policy sui Diritti Umani, e di attenersi a principi equivalenti nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti con i terzi;
- ⁵di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, l'ordine pubblico, reati ambientali;
- ⁶di non essere soggetto ad indagini penali in relazione a qualsiasi fatto, materia, condotta penale illecita per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, l'ordine pubblico, reati ambientali;
- di prendere atto e autorizzare che - ai fini della valutazione della condotta professionale del Fornitore, ai sensi del secondo e terzo punto del presente articolo 14.7.1 - Enel potrà anche acquisire autonomamente ulteriori informazioni, in considerazione della necessaria sussistenza del vincolo fiduciario con il Fornitore stesso.

14.7.2 Il Fornitore si impegna ad informare prontamente Enel ed a fornire qualsiasi documentazione pertinente:

- nel caso venisse a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali di cui al secondo punto del precedente articolo 14.7.1;
- nel caso fosse oggetto di indagini penali di cui al terzo punto del precedente articolo 14.7.1.

14.7.3 Enel si riserva il diritto di analizzare a suo insindacabile giudizio, le informazioni di cui sopra, al fine della valutazione della condotta professionale del Fornitore.

15 GLOBAL PACT

15.1 Il Fornitore s'impegna ad aderire e ad agire in piena conformità ai principi del Global Compact, garantendo che tutte le attività svolte dal suo personale, o da quello dei suoi Subappaltatori, siano in linea con quanto sopra specificato. I principi del Global Compact sono i seguenti:

a) DIRITTI UMANI.

Uno: Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza.

Due: Alle imprese è richiesto di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici in abusi dei diritti umani.

b) LAVORO

Tre: Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva.

Quattro: Alle imprese è richiesto di eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio.

Cinque: Alle imprese è richiesta l'effettiva eliminazione del lavoro minorile.

Sei: Alle imprese è richiesta l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.

c) AMBIENTE.

Sette: Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali.

Otto: Alle imprese è richiesto di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale.

Nove: Alle imprese è richiesto di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.

d) CORRUZIONE.

Dieci: Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

15.2 Il Fornitore s'impegna a rispettare la legislazione vigente che disciplina i summenzionati principi e a informare Enel in merito a situazioni che potrebbero causare l'impossibilità di adempiere a tali principi, nonché ai piani attuati per porvi rimedio.

15.3 Per la durata del Contratto, il Fornitore accetta di consentire a Enel di verificare il grado di conformità ai requisiti di cui al presente articolo. Enel avrà facoltà di risolvere il Contratto, per ragioni attribuibili al Fornitore, nei casi in cui è giustificatamente e sufficientemente certa che il Fornitore o i suoi subappaltatori abbiano violato i suddetti principi.

⁴ Il Legale rappresentante della Società **per se stesso e per** (a) il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; (b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; (c) i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; (d) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico (persona fisica), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, **per la Società ove domicilia la carica e**, ove esistente, **per le Società controllante e** (e) il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; (f) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; (g) i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; (h) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico (persona fisica), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, della società Controllante.

⁵ Per sé stesso e per tutte le persone indicate nella nota precedente.

⁶ Per sé stesso e per tutte le persone indicate nella nota precedente.

16 LEGGE APPLICABILE

16.1 La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.

17 LICENZA D'USO

17.1 Salvo sia diversamente specificato nel Contratto, il Fornitore conferisce ad Enel:

- la licenza d'uso, permanente e non esclusiva per l'utilizzo dei prodotti software e della relativa documentazione indicata nella licenza, secondo la metrica indicata nel Contratto, da parte delle società del Gruppo Enel (presenti e future); le licenze d'uso permanente rimangono valide, nei termini stabiliti dal Contratto, senza alcun limite temporale, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo;
- i prodotti software oggetto del Contratto possono essere installati in ed utilizzati da tutte le società del Gruppo Enel (presenti e future), presso le sedi o i luoghi di interesse del Gruppo Enel ovunque localizzati. Resta inteso che Enel rimane responsabile verso il Fornitore per eventuali violazioni dei termini della licenza d'uso da parte di dette società del Gruppo Enel;
- Enel può, dandone preavviso al Fornitore, trasferire la titolarità delle licenze dei prodotti software oggetto del Contratto a società del Gruppo Enel, anche qualora una di queste fuoriesca dal Gruppo Enel in tutto o in parte. Resta inteso che dette società dovranno accettare le medesime condizioni di licenza previste nel Contratto e che Enel potrà continuare a fornire Servizi basati sui prodotti software alle società suddette senza oneri aggiuntivi;
- salvo quanto diversamente indicato nel Contratto, Enel ha la facoltà di installare e utilizzare i prodotti software su qualsiasi sistema di elaborazione e in qualsiasi luogo di interesse per Enel;
- i prodotti software possono essere installati ed utilizzati anche su ambienti "Infrastructure as a service" (IaaS) o "Platform as a service" (PaaS) messi a disposizione da fornitori terzi selezionati da Enel;
- Enel ha facoltà di concedere l'utilizzo delle licenze anche a fornitori terzi di Enel, esclusivamente nei limiti e per le finalità connesse alle attività strumentali al business del Gruppo Enel.

18 SERVIZI CLOUD

18.1 I Servizi Cloud oggetto del Contratto possono essere utilizzati dalle società del Gruppo Enel presenti e future.

18.2 Enel può consentire l'accesso e l'utilizzo dei Servizi Cloud oggetto del Contratto, per l'intera durata della validità dello stesso alle società del Gruppo Enel; tale facoltà è esercitabile anche nei confronti di società che fuoriescano dal Gruppo Enel in tutto o in parte, dandone in tal caso preavviso al Fornitore.

18.3 Inoltre Enel ha facoltà di concedere l'utilizzo dei Servizi Cloud citati nella presente sezione anche a fornitori terzi delle società del Gruppo Enel, esclusivamente nei e limiti e per le finalità connesse alle attività strumentali al business del Gruppo Enel. Qualsiasi altro utilizzo non è consentito senza il previo accordo tra le Parti.

18.4 I dati che saranno trattati nei Servizi Cloud, potranno essere conservati/archiviati esclusivamente in infrastrutture tecnologiche (Data Center) autorizzate da Enel, aventi sede nel territorio dell'Unione Europea.

18.5 I dati e/o i contenuti che saranno inseriti nei Servizi Cloud da Enel e che saranno salvati su supporti idonei nei sistemi del Fornitore, su espressa autorizzazione di Enel potranno essere conservati e scambiati esclusivamente in e/o tramite infrastrutture aventi sede nel territorio dell'Unione Europea.

18.6 Il Fornitore non ridurrà le misure di sicurezza complessiva dei Servizi Cloud per tutta la validità del Contratto che saranno sempre adeguate ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

18.7 Il Fornitore non deve ridurre sostanzialmente le funzionalità attuali dei Servizi Cloud nell'ambito del Contratto.

18.8 Tutti i log generati o conservati in ogni modo dal Fornitore per eseguire il Contratto sono soggetti alle seguenti previsioni:

- tutti i log raccolti in virtù di requisiti di legge e/o regolamenti e/o ordinanze applicabili sono conservati per il periodo minimo richiesto dalle rispettive disposizioni e sono messi a disposizione di Enel su richiesta;
- qualsivoglia log la cui conservazione non è richiesta in forza di disposizioni di legge e la cui conservazione è disciplinata dal Contratto e/o dai suoi allegati sarà conservato dal Fornitore per il lasso di tempo specificato nel Contratto e sarà messo a disposizione di Enel su richiesta;
- qualsivoglia log la cui conservazione non è richiesta in forza di disposizioni di legge e non è disciplinata dal Contratto e/o dai suoi allegati, ma che il Fornitore ritiene utile o necessario per la prestazione dei Servizi, deve essere autorizzato da Enel; tali log saranno conservati dal Fornitore per il periodo strettamente necessario per la finalità per cui sono stati raccolti. I log saranno messi a disposizione di Enel su richiesta.

19 DIRITTI DI VERIFICA DI ENEL

19.1 Il Fornitore fornirà ad Enel una copia delle certificazioni di compliance relative ai suoi Servizi Cloud, compresi i report SOC1 tipo II e SOC2 Tipo II.

19.2 Laddove Enel necessitasse a qualunque titolo di tali certificazioni in una data in cui queste non fossero ancora state prodotte, il Fornitore deve produrre una "Bridge letter" che garantisca l'effettività dell'ambiente dei controlli interni, per i Servizi Cloud oggetto del contratto, per il periodo che intercorre tra l'ultima emissione valida dei report SOC1 e SOC2 e la data di richiesta della reportistica.

20 SOSPENSIONE

20.1 Salvo quanto diversamente previsto dal Contratto, è strettamente vietato al Fornitore sospendere i Servizi oggetto del Contratto, salvo qualora vi siano motivi ritenuti giustificati da Enel, che devono essere comunicati per iscritto a Enel con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi.

20.2 Oltre a quanto previsto al comma precedente, la sospensione dei Servizi Cloud sarà consentita unicamente in casi di emergenza in cui siano presenti rischi ragionevoli e documentati per la sicurezza dei Servizi Cloud, quali: (i) utilizzo del Servizio da parte di Enel non



conforme alle previsioni contrattuali che interrompa i Servizi Cloud o comprometta l'infrastruttura utilizzata per fornire i Servizi e (ii) accesso non autorizzato di terzi ai Servizi. In ogni caso, il Fornitore si impegna a sospendere i Servizi Cloud in modo da limitare al minimo l'interruzione dei Servizi per Enel.

20.3 A seguito della sospensione, il Fornitore dovrà produrre una relazione che dettagli le cause della sospensione ed indichi i rimedi posti in essere per risolvere il problema.

21 OBBLIGHI GIUSLAVORISTICI DEL FORNITORE

21.1 Per l'intera durata del Contratto, il Fornitore è tenuto a:

- impiegare personale con le opportune qualifiche e certificazioni in relazione alle attività da svolgere richieste dalla legislazione nazionale e dalle procedure di Enel;
- prestare i Servizi nel pieno rispetto del Contratto, nonché ottemperare a tutte le disposizioni delle leggi, dei regolamenti, delle norme e delle tecniche applicabili richieste anche dalle autorità competenti, vigenti in qualsiasi momento durante la sua esecuzione, e qualsiasi altra disposizione che possa influire sul Contratto. Il Fornitore si assume direttamente tutte le obbligazioni e i costi;
- utilizzare personale assunto regolarmente in conformità con la legislazione vigente, corrispondendo la remunerazione dovuta ai propri dipendenti e versare tutte le imposte, i contributi assicurativi, pensionistici e previdenziali previsti dalla legge e applicabili in conformità con i contratti collettivi di lavoro.

21.2 In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, comunque sia accertato, Enel avrà facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato.



ALLEGATO 1 - Dichiarazione ex parte speciale D - "Reati contro la personalità individuale"
Parte 1

DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI⁷ (Persona Fisica)

Il sottoscritto..... consapevole che una dichiarazione mendace determina per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,

dichiara:

di essere stato / non essere stato (barrare la voce che non interessa) indagato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,

Data,

Timbro della società

Firma del legale rappresentante

⁷ La dichiarazione deve essere presentata per tutti i contratti rientranti nelle seguenti aree: (1) conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale proveniente da Paesi extracomunitari; (2) conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.



ALLEGATO 1 - Dichiarazione ex parte speciale D - "Reati contro la personalità individuale"

Parte 2

DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI⁸ (Persona Giuridica)

La Società in persona del suo rappresentante legale consapevole che una dichiarazione mendace determina per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,

dichiara:

di **essere stata / non essere stata** (barrare la voce che non interessa)

indagata negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,

Data,

Timbro della società

Firma del legale rappresentante

⁸ La dichiarazione deve essere presentata per tutti i contratti rientranti nelle seguenti aree: (1) conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale proveniente da Paesi extracomunitari; (2) conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.



ALLEGATI GDPR



ALLEGATO 1 GDPR

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento all'art. 12 "Tutela dei dati personali" delle Condizioni di Contratto SW&Cloud e con riferimento al Contratto n. _____ ed in particolare alla nomina della società [*] quale Responsabile del trattamento dei dati, con il presente allegato si intende specificare che il suddetto trattamento dei dati avrà ad oggetto le seguenti tipologie di dati e categorie di interessati.

A. Categorie di Dati

- **Dati identificativi anagrafici**⁹
- **Categorie Particolari di dati personali**¹⁰

- **Dati giudiziari**
- **Dati economici e finanziari**
- **Dati relativi a contratti con i clienti (es. POD, PDR)**
- **Altri** _____

B. Categorie di Interessati

- **Clienti**
- **Dipendenti**
- **Fornitori**
- **Azionisti**
- **Altro** _____

⁹ es. nome e cognome; indirizzo di casa; indirizzo e-mail, numero della carta d'identità; dati sulla posizione (ad es. la funzione di posizionamento su un telefono cellulare), indirizzo IP (Internet Protocol).

¹⁰ includono i dati sensibili, es. stato di salute, abitudini, attività quotidiane, appartenenza a sindacati partiti politici o opinioni filosofiche e religiose, vita e orientamento sessuale, origine razziale o etnica, dati finanziari (quali carta di credito o conto corrente), dati biometrici (impronte digitali, lettura della retina), dati genetici.

